

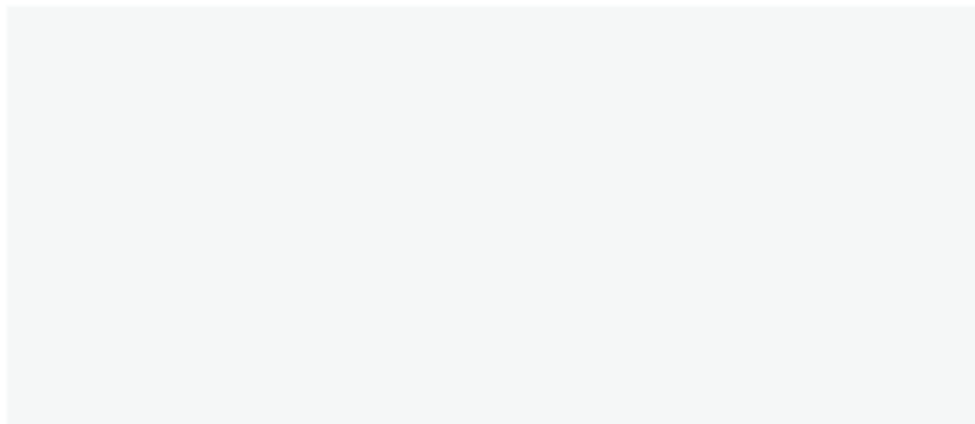


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:



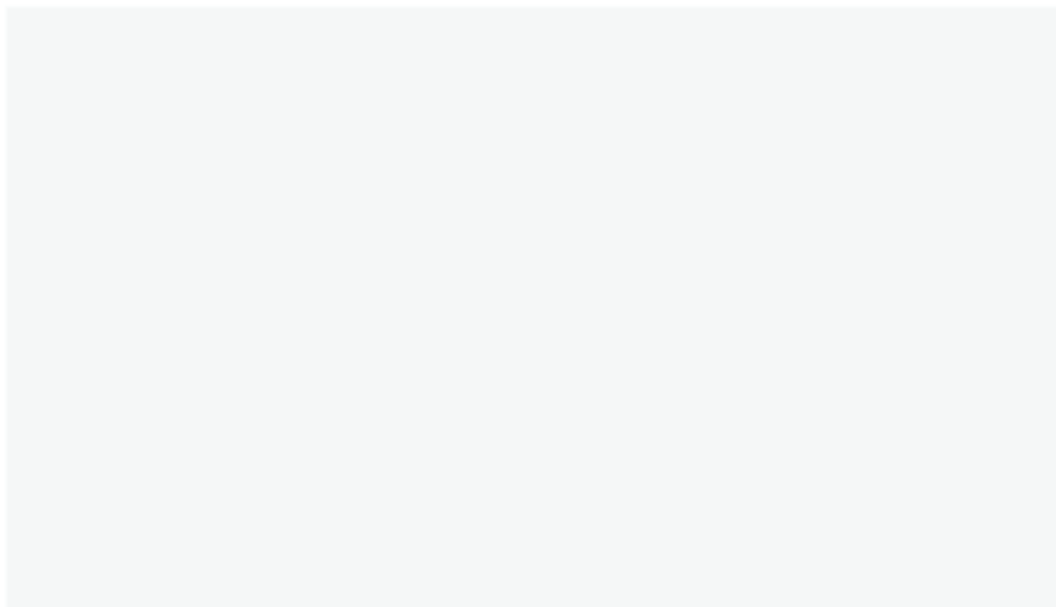
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 12 del Ruolo Generale dell'anno 2025 degli affari

da trattarsi in camera di consiglio, vertita

TRA



OGGETTO: RETTIFICAZIONE della sentenza del TSAP n. 128/2024 pubblicata in data 11 settembre 2024 (R.G. 5/2020).

CONCLUSIONI.

Le ricorrenti chiedono, previa rettificazione della sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni formulate in sede di appello, dichiarare prescritta la pretesa di pagamento dell'Autorità di Bacino.

Le resistenti insistono per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della richiesta rettificazione.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

1.- Nel febbraio 2018 le sorelle Silvia, Cecilia e Sabina Dessalles d'Epinoix, assumendo di essere eredi di Kochnitzky Daisy, in quanto figlie di quest'ultima, convennero in giudizio l'Agenzia del Demanio e l'Autorità del bacino lacuale dei laghi Maggiore, di Comabbio, di Monate e di Varese, di fronte al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (d'ora in avanti, TRAP) presso la Corte di Appello di Milano chiedendo, in via preliminare, che fosse sospesa l'efficacia di una nota dell'Agenzia in data 15 novembre 2017 (prot. 5767/BD), con la quale veniva chiesto loro il pagamento di una somma a



titolo di indennizzo per la occupazione di un'area catastalmente identificata al foglio 9, mappale n. 4253, e nel merito che fosse accertata la proprietà in capo alle ricorrenti dell'area di sedime sulla quale sorge la loro abitazione ovvero che fosse accertato che il confine della loro proprietà comprendeva anche il terreno di cui al citato mappale n. 4253, o che la ricordata nota dell'Autorità del 15 novembre del 2017 fosse dichiarata nulla o annullata.

2.- Nella resistenza delle convenute, il TRAP rigettò le domande, argomentando in ordine alla natura demaniale della porzione di terreno di cui al citato mappale n. 4253 (sul quale ricadeva in parte la sagoma della costruzione pervenuta alle odierne ricorrenti). La sentenza n. 4482 del 12 novembre 2019 fu impugnata dalle germane Dessalles d'Epinoix con otto motivi, qui venendo in rilievo il sesto motivo che deduceva l'omessa istruttoria e l'omessa pronuncia da parte del TRAP sulla eccezione di prescrizione del credito azionato con la pretesa indennitaria dell'Autorità, resistita dalle ricorrenti.

3.- Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in avanti, TSAP), con sentenza n. 128 dell'11 settembre 2024, ha rigettato l'appello.

3.1.- Con riguardo al sesto motivo, avente ad oggetto la omessa pronuncia, derivante da omessa istruttoria, sulla richiesta di dichiarare la intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Autorità con la nota della Autorità avente data 15 novembre 2017, il TSAP così motivava “..... *si rileva che non risulta che la relativa eccezione sia stata mai ritualmente formulata dalla ora ricorrente difesa nel corso del giudizio di primo grado di tal che non solo non vi è alcuna omessa motivazione in cui sarebbe incorso il Trap, non dovendo evidentemente questo rispondere sul punto ora controverso stante*



la mancata formulazione della eccezione di parte in ordine alla eventualmente maturata prescrizione (peraltro logicamente in contrasto con la dedotta insussistenza del credito portato dalla citata nota della Autorità), ma la eccezione, laddove si ritenesse che la stessa sia stata adesso implicitamente formulata, sarebbe tardiva e, pertanto, tamquam non esset in quanto presentata solo in sede di gravame (...)".

4.- Avverso tale sentenza le parti appellanti hanno proposto la presente istanza ai sensi dell'art. 204 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per la sua rettificazione.

5.- Si sono costituite le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'istanza e l'Autorità di Bacino Lacuale ha anche depositato memoria conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente il Collegio osserva che non sussiste alcun ostacolo, in punto di diritto, alla partecipazione alla presente decisione (in qualità di presidente) di due magistrati e dell'esperto che abbiano fatto parte (nella stessa qualità) del collegio che ha deciso il processo definito con la sentenza n. 128/2024 di cui si chiede la rettificazione. Il Collegio ritiene che non sussista incompatibilità alcuna, per le ragioni già espresse nella sentenza di questo Tribunale Superiore n. 10006/2024, alle quali si intende assicurare continuità.

2.- Le ricorrenti deducono, a fondamento dell'istanza di rettificazione, l'errore in cui sarebbe incorso questo Tribunale Superiore nell'affermare che l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria del Demanio non era stata sollevata nel giudizio di primo grado, mentre la detta eccezione sarebbe stata già proposta nel ricorso al TRAP e poi ribadita nelle conclusioni formulate



sempre in primo grado e anche nel secondo grado. Ciò avrebbe determinato l'erroneità dell'affermazione del TSAP secondo cui il giudice di primo grado non era incorso in alcuna omissione di motivazione e pronuncia, viziandola nella parte in cui il TSAP ha affermato che *“la eccezione, laddove si ritenesse che la stessa sia stata adesso [in appello] implicitamente formulata, sarebbe tardiva e, perciò, tamquam non esset in quanto presentata solo in sede di gravame”*. Tale errore, a detta delle istanti, renderebbe ammissibile la rettificazione della sentenza qui impugnata, cui sarebbe, in definitiva, imputabile l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione come conseguenza immediata dell'errata pronuncia sul sesto motivo di appello.

3.- Questo TSAP, con sentenza n. 40 del 6.3.2020, ha condivisibilmente interpretato l'art. 517 del codice di proc. civ. del 1865, chiarendo che, qualora il Tribunale Superiore abbia omissso di pronunciarsi su una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del t.u. acque, bensì l'istanza di rettificazione da proporre dinanzi al medesimo Tribunale. Trova applicazione il disposto dell'art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 (che fa rinvio recettizio all'art. 517 del codice di rito del 1865 che nel rito ordinario prevedeva i casi nei quali era ammesso il ricorso per cassazione) il quale prevede il rimedio della rettificazione qualora la sentenza *“abbia pronunciato su cosa non domandata”*, *“abbia aggiudicato più di quello che era domandato”*, *“abbia omissso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda”* ovvero *“contenga disposizioni contraddittorie”*. Tale interpretazione è confermata da una serie di pronunce conformi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno a loro volta stabilito,



interpretando l'art. 204 del testo unico acque, che, qualora il Tribunale Superiore abbia omissso di pronunciarsi su una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo testo unico, bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (sentenze n.19448/2009; n.9662/2014; n.488/2019, n. 157/2020). Da ultimo è stato ribadito che avverso l'omessa pronuncia dei Tribunali regionali delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque) (Cass. SU n. 18630/2024).

4.- Le parti resistenti (Autorità di Bacino Lacuale e Agenzia del Demanio) hanno dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di rettificazione, per essere la sentenza n. 128/2024 suscettibile, semmai, di impugnazione con ricorso per cassazione non proposto dalle istanti.

5.- La rettificazione costituisce rimedio esperibile avverso le sentenze dei giudici delle acque nei casi di omissione di pronuncia. Occorre tuttavia chiarire l'ambito applicativo di tale rimedio, e cioè se esso operi solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o un'eccezione in senso stretto (di cui non si dubiti che sia stata) ritualmente proposta, oppure anche quando la mancata pronuncia derivi da un errore del giudice nell'accertare se la domanda o l'eccezione siano state effettivamente proposte in causa. Nella specie, il TRAP non si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione e il TSAP, in sede d'appello, ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata proposta in primo grado e, quindi, non potesse essere introdotta per la prima volta in appello. Tuttavia, l'eccezione era stata proposta in primo grado e riproposta



in appello, sicché la sentenza del TSAP è viziata da un errore di valutazione che ha determinato la mancata pronuncia (nel merito) sulla questione di prescrizione.

6.- L'istanza di rettificazione in esame è ammissibile, militando in tal senso argomenti di tipo testuale e sistematico.

6.1.- In primo luogo, occorre confutare l'eventuale obiezione che, facendo leva sul fatto che nella fattispecie sarebbe ravvisabile non già una totale omissione di pronuncia ma una pronuncia errata in ordine alla proposizione della eccezione di prescrizione, in tesi censurabile con rimedi di diverso tipo (es. ricorso per cassazione), attinga implicitamente all'orientamento giurisprudenziale che nel rito ordinario esclude l'ammissibilità del motivo di ricorso per Cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., quando vi sia stata comunque una decisione che comporti necessariamente, seppur implicitamente, il rigetto della domanda (*ex plurimis*, Cass. sez. II, n. 25710/2024) o della eccezione (in senso stretto) nel merito; seguendo questa linea di pensiero si afferma che *“poiché la rettificazione è ammessa in via alternativa e mutuamente esclusiva col ricorso per cassazione, essa non è ammissibile se non nel caso in cui l'omissione lamentata integri una totale pretermissione della domanda o dell'eccezione, derivante dalla radicale carenza di considerazione di argomenti anche con l'una o con l'altra incompatibile ed alla stregua dei quali ricostruire appunto una pronuncia implicita o per assorbimento: dovendo, in mancanza di tali caratteristiche, risolversi [il vizio e la conseguente censura] in altro dei vizi di ricorso per Cassazione”* (v. TSAP n. 128/2018, pag. 19-20).



In questa impostazione è evidente il parallelismo tra l'omissione di pronuncia nel rito ordinario e nel rito delle acque pubbliche (quando il giudice “*abbia omissso di pronunciare su alcuno dei capi della domanda dedotti*”, a norma dell'art. 517 cod. proc. civ. 1865, richiamato dall'art. 203 r.d. n. 1775/1933), venendo le due ipotesi di fatto a coincidere, con la conseguenza di escludere la rettificazione in presenza di un qualunque errore di giudizio nella pronuncia del giudice delle acque.

6.2.- Si dovrebbe invero considerare che l'orientamento della giurisprudenza che in questi ristretti termini configura il vizio di omissione di pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., si giustifica per essere il ricorso per cassazione un rimedio a critica vincolata delle sentenze dei giudici ordinari, che esige la necessità di veicolare ogni *error in procedendo* o *in iudicando* tramite censure tipiche appropriate (per violazione di legge sostanziale o processuale, ex art. 360, n. 3 e 4, cod. proc. civ.). In tal senso interpretando l'omissione di pronuncia (ai fini della rettificazione) come intesa nel (cioè sulla falsariga della medesima nozione tipica del) giudizio di cassazione, si rischia tuttavia di travisare la funzione propria della rettificazione, che, nel rito delle acque pubbliche, costituisce rimedio alternativo al ricorso per cassazione (e all'appello).

6.3.- Si deve considerare che nel rito delle acque pubbliche il vizio di cui si tratta (omissione di pronuncia) è accomunato alle ipotesi di extra e ultra-petizione e delle “*disposizioni contraddittorie*”: vizi denunciabili nel rito ordinario con ricorso per cassazione (art. 517, n. 4-7, codice di procedura civile del 1865) ma, nel rito delle acque, con l'istanza di rettificazione, pur implicando tutte, certamente, errori di giudizio *in procedendo* e *in iudicando*



(la rettificazione è prevista inoltre nel rito delle acque anche per gravi vizi di nullità della sentenza: mancanza del dispositivo, di data e luogo e della sottoscrizione dei giudici, art. 360, n. 7, 8 e 9, cod. proc. civ. del 1865, richiamati nell'art. 204 t.u. acque, per i quali nel rito ordinario il rimedio proponibile era ed è il ricorso per Cassazione).

Le Sezioni Unite hanno affermato che *“il rimedio della rettificazione [è] previsto dal citato art. 204 [t.u. acque] quale mezzo al fine di conseguire dal Tribunale superiore delle acque pubbliche l'eliminazione di quel particolare errore in procedendo costituito dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contenuto in una sentenza dallo stesso giudice pronunciata”*, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione (SU n. 1824/2015); analoga conclusione in un caso in cui il ricorrente per Cassazione censurava la sentenza del TSAP per avere rigettato l'appello incidentale affermando che la questione della prescrizione del diritto preteso dalle controparti relativamente alla indennità di occupazione non era stata dedotta nel giudizio definito con la sentenza di primo grado del TRAP (SU n. 20355/2013).

La vasta portata applicativa del rimedio della rettificazione si pone, in definitiva, in linea con la scelta legislativa di privilegiare un meccanismo di controllo interno, demandato allo stesso organo specializzato a composizione mista.

6.5.- In conclusione sul punto, deve ribadirsi l'ammissibilità dell'istanza di rettificazione in presenza di errore valutativo del giudice (nella specie, TSAP) nella decisione sul pertinente motivo di appello per avere ritenuto che l'eccezione non fosse stata proposta in primo grado (mentre lo era stata) e



non fosse più proponibile, sebbene le signore Dessales D'Epinoix avessero a ragione dedotto in appello l'omessa pronuncia del TRAP sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti. Tale errore ha determinato un'omessa pronuncia del TSAP sulla eccezione di prescrizione reiterata in appello, sul merito della quale, come s'è detto, non v'è stata alcuna pronuncia, neppure implicita. In altri termini, decidere di non decidere sul fondo di una domanda e eccezione in senso proprio per una erronea valutazione dei presupposti della decisione (sulla questione della effettiva proposizione della domanda ed eccezione nel giudizio) integra - nel rito delle acque - pur sempre un'ipotesi di "*omissione di pronuncia*" rimediabile con lo strumento della rettificazione.

Né rileva, in questa sede, che le Dessales D'Epinoix avrebbero dovuto proporre istanza di rettificazione della sentenza di primo grado al giudice di primo grado e, successivamente, se del caso, investire il TSAP con un appello avente un oggetto parzialmente diverso da quello odierno. La vicenda processuale, infatti, non si è sviluppata in questi termini. La sentenza n.128/2024 è stata attinta da un'istanza di rettificazione sulla quale questo TSAP è chiamato a pronunciarsi, a norma dell'art. 204 rd. n. 1775/1933, senza possibilità di esaminare in questa sede eventuali altri vizi o profili di nullità della medesima sentenza non dedotti né deducibili dalle parti in questa sede ma soltanto con ricorso per Cassazione o con altri mezzi impugnatori.

7.- Venendo al merito dell'istanza di rettificazione, l'eccezione di prescrizione riguarda la pretesa azionata dall'Autorità di Bacino con la nota 15 novembre 2017 di richiesta alle Dessales D'Epinoix di pagamento degli indennizzi per la persistente occupazione senza titolo, relativa agli anni 2007-



2017, di una porzione dell'area identificata al catasto con il foglio 8, mapp.

4253, la cui natura demaniale è stata accertata con la sentenza definitiva del TSAP n. 128/2024. L'eccezione è infondata, non essendo decorso il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

Le Sezioni Unite, confermando l'impugnata sentenza del TSAP n. 126/2021, hanno stabilito, infatti, che la pretesa indennitaria conseguente all'occupazione senza titolo di beni demaniali è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale (v. SU n. 14038/2023, in fattispecie simile di persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione; anche n. 12313/1992). Da tale autorevole orientamento non v'è ragione di discostarsi.

8.- In conclusione, l'istanza in esame è ammissibile e l'eccezione di prescrizione sollevata dalle appellanti è rigettata, essendo infondata.

9.- Le spese sono compensate, in considerazione della novità e peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, giudicando sull'istanza di rettificazione della sentenza n. 128 del 2024 di questo Tribunale Superiore, la dichiara ammissibile e rigetta l'eccezione di prescrizione; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Il Presidente est.

Antonio Pietro M. Lamorgese

